

DELIBERA N. 80/06/CSP

**Esposto de “La Rosa nel pugno”
nei confronti della societa’ Rai- Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente
televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”)
per la presunta violazione dell’articolo 6 della deliberazione della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del
1° febbraio 2006 e
della legge 22 febbraio 2000, n. 28
(programma “Dopo tg 1”)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 4 aprile 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l’esposto a firma dell’on. Marco Pannella, in qualità di membro della Segreteria de “La Rosa nel Pugno”, pervenuto in data 2 aprile 2006 (prot. n. 14518/06), nel quale si asserisce la presunta violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1 febbraio 2006, in materia di elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittente televisiva nazionale “*Rai Uno*”, assumendo che nel periodo compreso tra l’11 febbraio ed il 30 marzo 2006, nelle dodici puntate del programma di approfondimento politico dal titolo “Dopo Tg1”,

in onda dopo l'edizione serale del "Tg1", si sarebbe consumata una lesione all'accesso ai mezzi d'informazione ai danni de "La Rosa nel Pugno", per non aver assicurato la presenza equilibrata tra le liste concorrenti, e per non aver garantito la parità di trattamento, la completezza, l'obiettività, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione nei confronti del denunciante sui soggetti e sui temi della competizione elettorale, ed in particolare si osserva che :

- nel periodo di tempo citato, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, emittente televisiva "Rai Uno", ha trasmesso 12 puntate del "Dopo Tg1", nelle quali sono stati ospitati 22 esponenti di partiti politici, di norma i *leaders* delle rispettive forze politiche o gli esponenti più autorevoli;
- su 12 trasmissioni, nel primo periodo di campagna elettorale (11 febbraio–5 marzo), l'emittente televisiva nazionale "Rai Uno" ha totalmente escluso dal programma di approfondimento informativo "Dopo Tg1" gli esponenti de "La Rosa nel Pugno", nel secondo periodo (6-30 marzo), invece, l'esponente è stato ospitato una sola volta, il giorno 16 marzo 2006, insieme ad altre liste, con un tempo di parola pari a circa un minuto, tempo di gran lunga inferiore a quello complessivamente fruito da altre liste di entrambe le coalizioni nel suddetto secondo periodo di campagna elettorale;
- in particolare, nelle trasmissioni del "Dopo Tg1" hanno avuto accesso:
 - nelle puntate con quattro partecipanti (nei giorni 15, 16, 21, 22 e 23 marzo), per un minuto ciascuno, gli esponenti di FI, DS, Pdc, Pri, Udc, AN, Rosa nel Pugno, Alternativa Sociale, Partito Pensionati, Verdi, FI – Partito Pensionati, Lega Nord, Italia dei Valori, Riformatori Liberali, La Margherita, Repubblicani Europei, DC/Nuovo PSI, PLI, Rifondazione Comunista;
 - nelle puntate con un solo partecipante, per circa quattro minuti ciascuno, Rifondazione Comunista (14 febbraio e 27 marzo), Lega Nord (15 febbraio e 28 marzo), Udc (29 marzo), Margherita (30 marzo);
 - nella puntata del 2 marzo, per circa un minuto ciascuno, gli esponenti del PDCI e di AN.
- complessivamente, nel periodo di campagna elettorale dall'11 febbraio al 30 marzo 2006, su circa quarantasei minuti di tempo di parola, la Lega Nord ha avuto un tempo di parola pari al 21,5%, Rifondazione Comunista il 15,9%, Udc l'11,16%, La Margherita il 9,13%, Alleanza Nazionale il 4,7%, mentre la Rosa nel Pugno ha avuto accesso in una puntata "a quattro partecipanti" con un tempo di parola pari al 2,2% del totale ciclo di trasmissioni;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all'esposto della lista denunciante su richiesta del Servizio

comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 2 aprile 2006, prot. n. 14537/06), pervenute in data 4 aprile 2006 (prot. n. 15056/06), nelle quali la concessionaria del servizio pubblico, oltre che eccepire l'incompetenza del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'inammissibilità della denuncia per tardività, rileva, in particolare, che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 28/00 e dell'orientamento dell'Autorità al riguardo (delibera n. 386/01/CSP), le disposizioni previste per la comunicazione politica non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione e pertanto i criteri di carattere matematico stabiliti per i programmi di comunicazione politica non si applicano ai programmi di informazione;
- l'analisi circa la presenza dei soggetti politici nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve, quindi essere compiuta avendo quale parametro normativo di riferimento i generali principi di completezza ed imparzialità che devono caratterizzare l'esercizio dell'attività di informazione (specie) nei periodi elettorali;
- gli esponenti de "La Rosa nel Pugno" (e, segnatamente, l'on. Emma Bonino) sono stati presenti, per un sensibile periodo di tempo, nella rubrica "Dopo Tg 1" del 16 marzo scorso nell'ambito della quale gli stessi hanno illustrato le linee programmatiche del proprio programma elettorale sulla famiglia;
- la differenziazione dei tempi assegnati ad alcune liste, e in alcuni casi superiori rispetto a quelli de "La Rosa nel Pugno", rientra nella valutazione rimessa all'autonomia della testata giornalistica;
- nella denuncia non vengono specificate le tematiche sulle quali gli esponenti di altre liste sono intervenuti e non si precisa se tali esponenti siano presenti nel programma per il ruolo istituzionale e quindi per la particolare competenza e responsabilità rispetto all'argomento trattato;
- dagli allegati dati elaborati dall'Osservatorio di Pavia, si evince che nel periodo 11 febbraio-2 aprile 2006, i telegiornali (nazionali e regionali), le relative rubriche ed approfondimenti informativi, hanno dato adeguata notizia delle iniziative assunte dalla lista esponente e delle tematiche affrontate;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità delle funzioni di svolgimento delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall'articolo 28, comma 7, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;

- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante la presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di fornire argomentazioni difensive nel termine stabilito dalla legge;
- c) con riferimento alla asserita tardività, la denuncia è stata trasmessa entro il prescritto termine di dieci giorni dal fatto denunciato, tenuto conto che il *dies a quo* nel caso di specie deve ritenersi coincidere con la data finale del periodo di rilevazione (30 marzo 2006);

CONSIDERATO l'articolo 6 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ove si stabilisce al primo comma che *“Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore all'obiettivo di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche”* e al terzo comma che: *“I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) e complessivamente ad assicurare l'equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera”*;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alla rubrica “Dopo Tg 1” di approfondimento informativo trasmesso dall'emittente televisiva nazionale “Rai Uno”, nel periodo dall'11 febbraio al 30 marzo 2006, risulta che:

- su un tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici istituzionali pari a quarantacinque minuti e cinquanta secondi è stato assegnato alla lista ricorrente uno spazio pari al 2,22% (un minuto ed un secondo), ad Alleanza Nazionale il

4,62% (due minuti e sette secondi), a Rifondazione Comunista il 14,95% (sei minuti e cinquantuno secondi), al Partito Comunista Italiani il 4,25% (un minuto e cinquantasette secondi), a La Margherita il 9,13% (quattro minuti e undici secondi), all' UDC l'11,27% (cinque minuti e dieci secondi), alla Lega Nord il 21,75% (nove minuti e cinquantotto secondi);

CONSIDERATO che, dai dati illustrati relativi al periodo di riferimento, emerge una ripartizione dei tempi di parola diversificati tra le liste all'interno delle forze politiche del centro sinistra e del centro destra;

RILEVATO, per l'effetto, che alla lista ricorrente sono stati assegnati spazi nettamente inferiori a quelli attribuiti ad altre liste concorrenti all'interno della medesima coalizione dell'esponente e della coalizione concorrente;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che nel periodo della campagna elettorale, dal termine di presentazione delle candidature fino al giorno precedente le votazioni, vige un principio generale di rappresentazione tendenzialmente paritaria di tutte le liste concorrenti alle elezioni nei servizi di informazione politica su temi incidenti sulle consultazioni elettorali;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici, in particolare con riferimento alla competizione per le elezioni politiche, tra le coalizioni e tra le liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nel programma di approfondimento informativo "Dopo Tg 1", relativo al periodo considerato, nei confronti della lista denunciante, adeguata presenza sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 6, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, ed, in particolare, della parità di accesso tra le liste concorrenti in condizioni di parità di trattamento e, quindi, della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che, con delibera n. 56/06/CSP del 22 marzo 2006, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono state richiamate a rispettare nell'ambito dei programmi di informazione, inclusi i notiziari, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici, assicurando la parità di trattamento tra le coalizioni e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti all'interno di una stessa coalizione;

CONSIDERATO che, con delibera n. 71/06/CSP del 3 aprile 2006, è stato ordinato alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., concessionaria delle emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, di rispettare rigorosamente nell'ambito dei programmi di informazione, inclusi i notiziari "Tg1", "Tg2" e "Tg3", a decorrere dalla notifica della medesima delibera e fino alla conclusione della campagna elettorale, le disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la corretta parità di accesso ai soggetti politici e in particolare assicurando la parità di trattamento e l'equilibrata presenza delle liste concorrenti alle elezioni.

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dall'articolo 6, comma 3, della citata deliberazione 1° febbraio 2006;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 28, comma 15, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006;

CONSIDERATO che, per assicurare l'effettività delle misure di ripristinatorie della parità di accesso ai mezzi di informazione di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si deve provvedere comunque entro la conclusione della campagna elettorale;

RITENUTO che, stante l'imminente conclusione della campagna elettorale, la partecipazione dei soggetti politici direttamente danneggiati dalla violazione può essere garantita anche in una trasmissione di informazione diversa da quella oggetto dell'esposto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della

denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14:

1. di prevedere, nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, l'equilibrata partecipazione del soggetto politico denunciante "*La Rosa nel Pugno*" in un programma di approfondimento informativo della predetta emittente, al fine di assicurare la parità di trattamento, l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Arìa, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 4 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina Catanzariti